

Legge regionale 24 gennaio 1997 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

**Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi.**

**Art. 14**

*(Norme finanziarie)*

- 1.** Le somme versate dalle Province ai sensi dell'articolo 6, comma 2, sono acquisite al bilancio regionale con accertamento e riscossione sul capitolo 90 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
- 2.** Le entrate di cui al comma 1 sono reimpiegate in spesa per le finalità previste dall'articolo 11 mediante iscrizione sul capitolo 2462 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci delle somme riscosse nell'esercizio precedente.
- 3.** In relazione al disposto di cui all'articolo 3, comma 27, della legge statale, nonché al disposto di cui all'articolo 11, la denominazione del precitato capitolo 2462 è così sostituita: << Spese per la minor produzione di rifiuti, per attività di recupero di materie prime e di energia, per la bonifica dei suoli inquinati e il recupero delle aree degradate, per l'avvio ed il finanziamento dell'Agenzia regionale dell'ambiente, per l'istituzione e la manutenzione delle aree naturali protette, nonché per investimenti ambientali riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto alla tassazione dei fanghi di risulta >>.
- 4.** In relazione a quanto disposto dalla presente legge il capitolo 2463 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è soppresso.